

**GARA D'APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA,  
PER L'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
INFORMATIZZATA DEL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO DALLE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE VENETO  
CIG 59839786DB**

**ULTERIORI RIPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

**QUESITO 1**

BANDO DI GARA sez. III.2.3) CAPACITA' TECNICA:

Con riferimento al requisito *“numero medio di cedolini/mese prodotti a favore di Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, in numero non inferiore a 35.000”* posto che in caso di RTI il predetto requisito deve essere posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria, si chiede di confermare che non è prevista una percentuale minima per le mandanti e che di conseguenza non è richiesta corrispondenza tra la percentuale di partecipazione al RTI e la percentuale del requisito posseduta.

**RISPOSTA al quesito 1**

Si conferma che non è prevista una percentuale minima per le mandanti e che non è richiesta corrispondenza tra la percentuale di partecipazione al RTI e la percentuale del requisito posseduta.

**QUESITO 2**

Al fine di stimare i costi di recapito delle dichiarazioni reddituali per **il personale che non usufruisce del servizio on-line** (si veda quanto richiesto al par. “SERVIZI ON LINE AL PERSONALE (SELF SERVICE)” a pag. 24 del CAPITOLATO TECNICO) si richiede una stima numerica sufficientemente precisa di tale personale.

**RISPOSTA al quesito 2**

Si precisa che i costi di recapito delle dichiarazioni reddituali per il personale che non usufruisce del servizio on-line non sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà produrre i cedolini nel formato che verrà richiesto dal gestore del servizio di recapito.

**QUESITO 3**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, e più specificamente a quanto statuito a pp. 7-8 laddove viene richiesto che la Ditta partecipante presenti un'autodichiarazione (così come predisposta all'all. 3 al Disciplinare di gara) attestante il numero di cedolini/mese prodotti a favore di Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, si chiede conferma che il servizio proposto debba avere le medesime caratteristiche di quello oggetto di gara, ovvero sia stato erogato in modalità SaaS. In caso di risposta affermativa, ci si permette di evidenziare l'opportunità di integrare il modello di dichiarazione dando conto di tale aspetto.

**RISPOSTA al quesito 3**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

**QUESITO 4**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara, e più specificamente al requisito per cui la Ditta partecipante nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara deve aver prodotto un numero di cedolini/mese a favore di Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale non inferiore a

35.000, si chiede di confermare che in caso di ATI la soluzione informatica adottata deve essere stata la medesima per le diverse ditte partecipanti (tanto la mandataria quanto le mandanti) in modo tale da certificare che nel corso del triennio in questione la produzione di 35.000 cedolini/mese sia stata gestita ininterrottamente da una unica procedura informatica.

#### **RISPOSTA al quesito 4**

Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

#### **QUESITO 5**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, p. 24, del Capitolato Tecnico ai sensi della quale: *“Il servizio di recapito delle dichiarazioni reddituali per il personale a qualsiasi titolo impiegato che non usufruisce del servizio on-line, come definito nel presente Capitolato, dovrà essere compreso nell'importo della gara, senza nessun altro onere a carico delle ASV”*, si evidenzia come il costo ivi previsto sia una variabile assolutamente non quantificabile in sede di partecipazione di gara, e quindi non computabile all'interno dell'offerta economica. In particolare, si precisa come la Ditta aggiudicataria dovrà già garantire a tutte le ASV il servizio on line di recapito delle dichiarazioni reddituali che conseguentemente sarà a disposizione di ciascun dipendente ed ex-dipendente. Viceversa, l'eventuale invio delle dichiarazioni anche in formato cartaceo comporterebbe un costo ulteriore che non può in alcun modo essere determinato a priori e che potrebbe raggiungere dimensioni considerevoli, proprio perché riconducibile a scelte ascrivibili al singolo Dirigente d'Ufficio e adottate, nel caso ne fosse ravvisata la necessità, solo successivamente all'aggiudicazione della gara. È del resto evidente come non sia possibile far gravare sulla Ditta aggiudicataria un costo non quantificabile e quindi completamente aleatorio, col rischio di pesanti ricadute sul servizio offerto.

#### **RISPOSTA al quesito 5**

Si precisa che i costi di recapito delle dichiarazioni reddituali per il personale che non usufruisce del servizio on-line non sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà produrre i cedolini nel formato che verrà richiesto dal gestore del servizio di recapito.

#### **QUESITO 6**

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9 del Capitolato d'Oneri (collaudo), si chiede di confermare che la stipula dei contratti con le varie ASV dovrà avvenire contestualmente, di modo che la decorrenza dei due mesi lavorativi consecutivi riservati al periodo di parallelo dell'erogazione del servizio sia coincidente per tutte le ASV. In caso contrario, infatti, sarebbe possibile ipotizzare un avvio del servizio nel suo complesso a grande distanza dalla data di aggiudicazione, e ciò in contrasto con l'intento perseguito dalla Stazione Appaltante di avere un unico sistema informativo per tutte le diverse ASV.

#### **RISPOSTA al quesito 6**

Trattandosi di fase successiva all'aggiudicazione, sarà cura delle amministrazioni coinvolte che la stipula avvenga in una adeguata finestra temporale.

#### **QUESITO 7**

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9 del Capitolato d'Oneri (collaudo), si evidenzia come la facoltà in capo a ciascuna ASV di far ripartire il periodo di parallelo ogni qualvolta si sia in presenza di anomalie giudicate gravi a fronte delle quali l'applicazione di penali a carico della Ditta Aggiudicataria sia solo potenziale e rimessa all'insindacabile volontà della singola ASV (ai sensi del successivo art. 19) potrebbe comportare che non vi siano termini definiti per l'avvio del servizio e che vi sia la possibilità di non giungere al collaudo del servizio nei termini previsti dalla documentazione di gara, col rischio che l'intenzione di avvalersi di un unico servizio a livello regionale resti disattesa.

#### **RISPOSTA al quesito 7**

Si veda la risposta al quesito 6.

**QUESITO 8**

Con riferimento al collaudo presso gli uffici regionali (art. 9 Capitolato d'Oneri), si chiede di confermare che esso potrà avvenire solo una volta effettuato positivamente il collaudo presso le singole ASV dal momento che il servizio sovraziendale dovrà avere come riferimento evidenze concrete desumibili dall'attivazione del servizio complessivamente inteso (e quindi attivato con successo presso tutte le Aziende Sanitarie).

**RISPOSTA al quesito 8**

Il collaudo delle funzionalità sovraziendali/regionali presso gli uffici regionali sarà effettuato quando si saranno create le opportune condizioni.

**QUESITO 9**

Si chiede di voler confermare se il cruscotto che consente analisi aziendali, analisi comparative (fra aziende o rispetto a parametri di riferimento) e sovraziendali, di cui all'art. 5 del Capitolato d'Oneri, vada inteso come componente base dell'offerta tecnica o se sia da intendersi come opzionale.

**RISPOSTA al quesito 9**

Il cruscotto non è opzionale.

**QUESITO 10**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 3, p. 11, del Disciplinare di Gara, ai sensi della quale "I corrispettivi sono determinati a rischio dell'offerente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.", si chiede di voler confermare che, come previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, è fatto salvo l'aggiornamento annuale dei prezzi a far data dal secondo anno di erogazione del servizio da parte della Ditta Aggiudicataria.

**RISPOSTA al quesito 10**

Si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..